

## Verbale n. 38 del 13 Giugno 2023

### P A R E R E D E L C O L L E G I O D E I R E V I S O R I D E I C O N T I

**OGGETTO: parere su sottosezione PIAO 3.3.: PTFP 2023/2025 e dotazione organica**

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Giugno alle ore 18.15, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avezzano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale (DEL. 63/2022), nelle persone dei signori:

- Dott. Luca Maceroni – Presidente;
- Dott.ssa Angelica De Massis – Componente;
- Dott. Mario Mancinelli – Componente

Il collegio è stato convocato per esprimere parere su sottosezione PIAO 3.3 e PTFP 2023/2023 e dotazione organica.

L'Organo di Revisione

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi*

*ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente.

#### **Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- Con l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001. Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del D.M. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale. Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022).

#### **Richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un*

*contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)*”;

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*.

**Considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale.

**Visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.

**Rilevato che** i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.3. del Piao, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale che rendano necessarie l'attivazione di procedure di mobilità o collocamento in disponibilità di personale;

#### **Vista**

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 01/06/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO PER L' ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIAO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 5 DEL 26/1/2023".

#### **Preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 così come dimostrato nei calcoli riportati nel testo della sezione 3.3 prevedendo una spesa per lavoro flessibile inferiore rispetto al limite di legge.
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

#### **Rilevato che:**

- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta riepilogato nella sottostante tabella:

Collegio dei revisori dei conti del Comune di Avezzano (AQ) – Libro dei Verbali delle adunanze

PROSPETTO DIMOSTRATIVO SPESA DI PERSONALE ART. 1 C. 557 LEGGE 296/2006							
	Anno 2011	ANNO 2012	Anno 2013	Media 2011/2013	ANNO 2023 (dati previsionali)	ANNO 2024 (dati previsionali)	ANNO 2025 (dati previsionali)
Spese macroaggregato 101	€ 9.246.588,00	€ 8.448.816,66	€ 8.983.574,03	€ 9.158.916,68	€ 8.688.710,00	€ 8.648.302,72	€ 8.919.834,99
Spese macroaggregato 103	€ 206.882,00	€ 216.836,88	€ 46.511,92	€ 153.425,31	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 605.750,00	€ 572.669,30	€ 550.741,47	€ 587.413,82	€ 568.216,92	€ 565.287,78	€ 582.610,26
Altre spese incluse	€ 157.524,00	€ 54.698,41	€ 10.118,88	€ 108.388,96			
<b>Totale spese di personale</b>	<b>€ 10.216.744,00</b>	<b>€ 9.293.021,25</b>	<b>€ 9.590.946,30</b>	<b>€ 10.008.144,77</b>	€ 9.296.926,92	€ 9.253.590,50	€ 9.542.445,25
Spese escluse	€ 1.833.152,00	€ 1.547.576,76	€ 1.619.665,51	<b>€ 1.761.989,84</b>	€ 2.095.864,36	€ 2.175.630,70	€ 2.101.394,70
Spesa del personale assoggettata al limite previsto dall'art. 1 c. 557 L. 296/2006	<b>€ 8.383.592,00</b>	<b>€ 7.745.444,49</b>	<b>€ 7.971.280,79</b>	<b>€ 8.246.154,93</b>	€ 7.201.062,56	€ 7.077.959,80	€ 7.441.050,55
Media Triennio (2011-2011-2013)* da rispettare ai sensi dell'art. 1 co. 557 L. 296/2006				****	<b>€ 8.246.154,93</b>	<b>€ 8.246.154,93</b>	<b>€ 8.246.154,93</b>
RISPETTO LIMITE DI SPESA I sensi dell'art. 1 co. 557 L. 296/2006					<b>-€ 1.045.092,37</b>	<b>-€ 1.168.195,13</b>	<b>-€ 805.104,38</b>

considerato che:

- le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;
- il Comune di Avezzano si colloca nella fascia demografica **lett. F)** (popolazione da 10.000 a 49.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 42.000;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 - 2021 - 2022) al netto del FCDE si attesta al 25,24%, al di sotto della percentuale minima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.M., pari al 27,00%.

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti – DPCM 17/03/2020 art.2			
	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022		7.969.914,73	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	33.859.138,01	** 31.578.205,76	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	32.795.493,43		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	33.179.985,61		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2021		1.700.000,00	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI</b>		<b>25,24%</b>	

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
  - sono previste assunzioni rientranti nel c.d. “lavoro flessibile” prevedendo una spesa divisa per anni pari a:
    - anno 2023 € 167.205,46
    - anno 2024 € 192.580,93
    - anno 2025 € 167.982,84
- inferiore al limite di legge (lavoro flessibile anno 2009) € 219.137,00.

### **RAMMENTA**

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

### **ACCERTA**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell’articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell’indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

### **TENUTO CONTO**

- del parere favorevole di Regolarità Tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio dr. Luca Montanari;
- del parere favorevole di Regolarità Contabile rilasciato dal Responsabile del servizio di ragioneria dr. Massimiliano Panico;

### **ESPRIME**

**parere FAVOREVOLE** alla deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 1 Giugno 2023 relativamente alla sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto “programmazione delle risorse

*umane per il triennio 2023-2025”.*

La riunione viene conclusa alle ore 19:45 con la lettura, redazione ed unanime approvazione del presente verbale.

Avezzano, li 13 Giugno 2023

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott. Luca Maceroni – Presidente Luca Maceroni
- Dott.ssa Angelica De Massis – Componente Angelica De Massis
- Dott. Mario Mancinelli – Componente Mario Mancinelli